



Demanio Marittimo

Ordinanza Dirigenziale N° 158

IL DIRIGENTE

- Richiamata integralmente l'Ordinanza Dirigenziale n.158/2018 in data 17.04.2018 ad oggetto "disciplina delle attività balneari";
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n.512 del 21.05.2004 e successive modifiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.424 del 27.03.2015;
- Visto il D.Lgs. 112/1998;
- Visto il D.Lgs. 114/1998;
- Vista la L.R. 13/1999 così come modificata ed integrata;
- Vista la L.R. 23/2000;
- Vista la legge 16.3.2001, n. 88;
- Visto il D.P.C.M. 12.10.2000;
- Vista la L.R. n.1/2007;
- Vista la L.R. 7.02.2008 n.2;
- Vista la L.R. 4/7/2008, n.22;
- Visto il Piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.91 del 17.12.2013 e sue successive modifiche;
- Visti i Regolamenti Regionali n.3/2007 e n.5/2011;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.156 del 15.02.2013 e successive modifiche di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.1057 del 5.08.2013 e n. 423 del 27.03.2015";
- Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

- epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.
 - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.
 - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020.
 - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.
 - Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020.
 - Visto il decreto legge 16 marzo 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”
 - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.
 - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.
 - Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020.

- Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.
- visto il DPCM 26 aprile 2020;
- visto il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n.2269/2020 ad oggetto “Modifica DD 1959/2020 posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19”;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 30/2020 in data 17 maggio 2020 e le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed adottate con lo stesso atto per il territorio ligure.
- richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali con cui sono state disposte, modificate e prorogate misure ad integrazione dei provvedimenti sopra richiamati, per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, nonché in ultimo l’Ordinanza Sindacale n.48 del 4.05.2020 ad oggetto “Misure contingibili e urgenti per l’attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 nel territorio del Comune di Sanremo”
- richiamata l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2018 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Sanremo in data 10.05.2018

**INTEGRA E RETTIFICA PER LE PORZIONI IN CONTRASTO, LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI di cui all’ordinanza
dirigenziale n.158/2018 in data 17.04.2018**

come segue:

ART.1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare inizia il 3 giugno e termina il 30 settembre. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e le spiagge asservite a strutture ricettive devono necessariamente essere aperte e funzionanti nel periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **15 settembre**, precisando che con l’apertura della struttura balneare i titolari dovranno attenersi a quanto disposto dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2018 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Sanremo in data 10.05.2018.

**ART. 2 - ESPOSIZIONE ORDINANZA E CARTELLONISTICA
INFORMATIVA**

In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza e adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

**ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE -
DIVIETI**

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, al fine di evitare assembramenti di persone, è **vietato**:

- a) praticare, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio acqueo antistante l'arenile, attività ludico-sportive **di gruppo** che possono dar luogo ad assembramenti. Sono consentiti esclusivamente sport individuali in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) purché vengano rispettate le misure di distanziamento interpersonale;
- b) installare giochi e/o attrezzature per bambini;
- c) posizionare nello specchio acqueo antistante l'arenile piattaforme di sosta per bagnanti ;
- d) organizzare manifestazioni che possano creare assembramenti

**ART. 4 - DISCIPLINA DELLE AREE E DELLE STRUTTURE
BALNEARI IN CONCESSIONE**

(stabilimenti / spiagge asservite / spiagge libere attrezzate)

OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI/GESTORI

I concessionari/gestori dovranno:

- a) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- b) far accompagnare i clienti all'ombrellone da personale adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

- c) rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti della struttura balneare;
- d) privilegiare l'accesso alle strutture balneari tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14gg;
- e) impedire l'accesso alle persone con temperatura corporea $> 37,5$ °C qualora il concessionario/gestore decida di effettuare tale rilevamento all'ingresso;
- f) il personale presente alla postazione dedicata alla **cassa** dovrà indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani; tale obbligo può essere derogato solo se la postazione è dotata di barriera fisica;
- g) favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- h) riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla struttura in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile dovranno essere organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita
- i) assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- j) garantire una distanza di almeno 1,5 m. tra le attrezzature da spiaggia (lettini/sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone
- k) effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- l) effettuare la disinfezione delle attrezzature, come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc., ad ogni cambio di persona o nucleo familiare . In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
- m) nelle strutture dotate di esercizio pubblico di somministrazione, dovranno essere osservate anche le specifiche ulteriori linee di indirizzo ministeriali e/o regionali vigenti;

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

A partire dal 3 giugno 2020 nelle spiagge libere verrà posizionata idonea cartellonistica, comportamentali, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, atta a fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sulle prescrizioni.

I fruitori dovranno:

- mantenere un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² circa per ogni postazione
- in mancanza di sistemi di ombreggio, garantire una distanza di almeno 1,5 mt. tra gli asciugamani e/o le attrezzature da spiaggia (lettini/sedie a sdraio)

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza integra e sostituisce solo per le parti in contrasto, la precedente n.158 del 17.04.2018 ed entra in vigore dalla data di adozione.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
3. I concessionari/gestori e gli utenti in genere sono tenuti alla rigorosa osservanza della presente disciplina e di quella contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo.
4. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

Sanremo, lì 22.05.2020

IL DIRIGENTE

Ing. Giambattista Maria MICELI
(documento firmato digitalmente)